



Al Ministero dello Sviluppo Economico

**Direzione Generale Servizi di Comunicazione Elettronica,
di Radiodiffusione e Postali
Divisione IV**

Rettifica determina di conclusione della procedura per la presentazione delle domande volte ad ottenere le misure economiche di natura compensativa per il rilascio volontario delle frequenze televisive interferenti del 15 settembre 2016 - Decreto Ministeriale del 17 aprile 2015, attuativo dell'art. 6, comma 9, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge del 21 febbraio 2014, n. 9, come modificata dall'articolo 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 – per la REGIONE EMILIA ROMAGNA

VISTA la determina direttoriale della Direzione Generale Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali del 1° agosto 2016, pubblicata sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico nella medesima data di conclusione della procedura per la presentazione delle domande volte ad ottenere le misure economiche di natura compensativa per il rilascio volontario delle frequenze televisive interferenti ai sensi del Decreto Ministeriale del 17 aprile 2015, attuativo dell'art. 6, comma 9, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge del 21 febbraio 2014, n. 9, come modificata dall'articolo 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 – per la regione EMILIA ROMAGNA;

VISTA la determina direttoriale della medesima Direzione Generale dell'8 agosto 2016 pubblicata sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico in pari data con la quale viene modificata ed integrata la determina direttoriale del 1 agosto 2016 sopra richiamata;

VISTA la successiva determina direttoriale del 15 settembre 2016 con la quale viene concluso il procedimento di cui alle determine sopra citate;

VISTA la relazione del 5 dicembre 2016 con la quale il Dr. Giovanni Gagliano, Dirigente della Divisione IV di questa Direzione comunica che, a conclusione del procedimento di revisione della graduatoria per l'assegnazione delle frequenze digitali alle emittenti televisive locali della regione EMILIA ROMAGNA pubblicata sul sito istituzionale il 14 luglio 2015, sulla base delle osservazioni formulate da alcuni operatori di rete che hanno partecipato alla suddetta procedura, si è proceduto alla stesura di una nuova graduatoria che ha comportato una diversa collocazione dei soggetti alla stessa partecipanti e che viene unita alla suddetta relazione per la pubblicazione sul sito istituzionale;

VISTO che nella medesima relazione è emerso che la DI.TV. SRL collocatasi nella precedente graduatoria all'11° posto è ora posizionata al 21° posto e pertanto in posizione non utile ai fini dell'attribuzione di una frequenza digitale terrestre e la conseguente ammissione nella stessa graduatoria dell'intesa SESTA RETE & RETE 8 SRL e TELEPADOVA SPA collocatasi dal 19° posto al 18° posto, ultima posizione utile ai fini dell'attribuzione di una frequenza digitale terrestre;

VISTA la nuova graduatoria per l'assegnazione delle frequenze digitali alle emittenti televisive locali della regione EMILIA ROMAGNA, pubblicata sul sito istituzionale in data 5 dicembre 2016;

VISTO che nella determina di chiusura del procedimento di cui al D.M. 17 aprile 2015 pubblicata sul sito del Ministero il 15 settembre 2016 è stata disposta per la DI.TV. SRL la sostituzione delle frequenze allo stesso assegnate con diritto d'uso e precisamente il CH 29 UHF per le province di FC, RA e RN, il CH 39 UHF per le province di MO e RE/lim, il CH 45 UHF per la provincia di FE con altre frequenze attribuibili nelle suddette province;

VISTA la relazione istruttoria prot.n. 3979 del 20 gennaio 2017 redatta dal Responsabile del Procedimento Dr. Giovanni Gagliano nella quale viene modificata, sulla base della nuova graduatoria pubblicata, la conclusione del procedimento di rottamazione delle frequenze interferenti i paesi esteri di cui al D.M. 17 aprile 2015 della regione EMILIA ROMAGNA che determina: 1) l'esclusione della DI.TV. SRL dalla procedura; 2) l'inserimento dell'intesa SESTA RETE & RETE 8 SRL e TELEPADOVA SPA che, posizionatasi al 18° posto della nuova graduatoria, perde comunque la frequenza essendo i componenti della stessa ultimi degli utilmente collocati e quindi destinatari dell'indennizzo, così come indicato dalla procedura dettata dal citato D.M.; 3) la possibilità per gli operatori di rete titolari del diritto d'uso definitivo del CH 41 UHF e cioè TRIVENETA SRL e R.E.I. SRL, collocatisi ora al 15° posto, di poter scegliere tra l'attribuzione di frequenze resesi disponibili dall'uscita dalla graduatoria della DI.TV. SRL o la corresponsione degli indennizzi previsti dall'Art. 3 del citato D.M. così come indicato nella determina del 15 settembre 2016;

VISTE le note prot.n. 88378 del 19 dicembre 2016 e Prot. n. 2715 del 16.01.2017 con le quali la DGSCERP – DIV. IV ha chiesto agli operatori di rete TRIVENETA SRL e R.E.I. SRL di esprimersi sulla possibilità di vedersi attribuire le frequenze precedentemente assegnate alla DI.TV. SRL in sostituzione di quella precedentemente assegnata agli stessi o la corresponsione dell'indennizzo previsto come sopra indicato;

VISTE le note di risposta del 22.12.2016 e 18 gennaio 2017 con le quali la TRIVENTA SRL dichiara la propria volontà di vedersi attribuire la frequenza CH 45 UHF per la provincia di Ferrara/lim, rinunciando all'indennizzo e la nota del 22 dicembre 2016 con la quale la R.E.I. SRL dichiara la propria volontà di usufruire dell'indennizzo previsto dall'Art.3 del D.M. 17 aprile 2015 rinunciando, quindi, all'assegnazione delle frequenze indicate alla stessa nella nota sopra citata per le province di BO, FC, FE, MO, RA, RE e RN e mantenendo, comunque, il CH 29 UHF per la provincia di PARMA/lim. in luogo del CH 41 UHF;

RITENUTO pertanto che si debba modificare la determina direttoriale del 15 settembre 2016, sopra citata all'Art. 4 lettera b) e all'Art.5 lettera a) e b), nelle sole parti in cui si fa espresso riferimento agli operatori di rete sopra indicati, nonché all'Art. 3 lettera b) della determina del 1° agosto 2016 nella parte relativa alla DI.TV. SRL, tenuto conto delle motivazione sopra descritte.

DETERMINA

ART. 1

Le determine direttoriali del 1° agosto e del 15 settembre 2016 di conclusione della procedura per la presentazione delle domande volte ad ottenere le misure economiche di natura compensativa per il rilascio volontario delle frequenze televisive interferenti i paesi esteri di cui al D.M.17 aprile 2015 per la regione EMILIA ROMAGNA vengono così modificate per gli operatori di rete di seguito indicati per le motivazioni espresse in premessa.

In particolare:

- Alla DI.TV. SRL non più utilmente collocata nella graduatoria per l'assegnazione delle frequenze digitali alle emittenti televisive locali, verrà modificato il diritto d'uso delle frequenze alla stessa attribuite escludendo il CH 29 UHF per le province di FC, RA e RN, il CH 39 UHF per le province di MO e RE/lim e il CH 45 UHF per la provincia di FE;
- Ai soggetti utilmente collocati al 18° posto nella nuova graduatoria e precisamente SESTA RETE & RETE 8 SRL e TELEPADOVA SPA, titolari del CH 32 UHF rispettivamente per le province di FE, RA, FC e RN il primo e per la provincia di FE e BO/lim il secondo, tenuto conto della posizione utile in graduatoria, ma della contestuale necessità di espropriare tale frequenza a fronte della loro posizione all'ultimo posto e considerato quanto previsto dal D.M. 17 aprile 2015, Art.3 che prevede l'attuazione dello stesso partendo in modo crescente dall'ultima posizione utile, verrà espropriata tale frequenza con il diritto alla corresponsione dell'indennizzo previsto dal medesimo articolo;
- Ai soggetti TRIVENETA SRL e R.E.I. SRL, titolari del diritto d'uso della frequenza CH 41 UHF, alla luce delle dichiarazioni rese dagli stessi e citate in premessa verrà disposta la corresponsione dell'indennizzo previsto dall'art. 3 del D.M. 17 aprile 2015 a R.E.I. SRL, a cui verrà modificato il diritto d'uso con l'esclusione del CH 41 UHF per le province di BO, FC, FE, MO, RA, RE e RN e il mantenimento del CH 29 UHF per la provincia di PARMA/lim, mentre a TRIVENETA SRL l'attribuzione della frequenza CH 45 UHF per la provincia di FE/lim in luogo del CH 41 UHF.

Salvo quanto variato con la presente determina, restano valide le disposizioni dettate dalla determina datata 1° agosto, 8 agosto e 15 settembre 2016 richiamate in premessa.

La presente determina viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell'art. 2, comma 11 e dell'art. 3, comma 3 del Decreto ministeriale 17 aprile 2015, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico all'interno dell'Area tematica Comunicazioni.

Avverso la presente determina è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di legge.

Roma, 23 gennaio 2017

Il Direttore Generale
Antonio Lirosi